



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio VI exDGSAN – Igiene delle tecnologie alimentari

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGSAN.-6/2484-P I.4.c.c.8.10/2



Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Agli USMAF
LORO SEDI

All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

**Agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali**
LORO SEDI

**Al Comando Carabinieri per la tutela
della salute**
Piazza Guglielmo Marconi, 25
00144 ROMA

**Al Ministero dello Sviluppo
economico**
via Molise n. 2
00187 Roma

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida 11
20149 Milano

Alla Federalimentare
Viale Pasteur, 10
00144 Roma

Alla Federdistribuzione
Via Majno, 42
20128 Milano

Alla CNA Alimentare
Via Guattani, 13
00161 Roma

**Agli Uffici II, III, IV, V, VIII
DGSAN**
SEDE

**OGGETTO: Materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Regolamento (UE) n. 1282/2011 che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011.**

Si comunica che il 30 dicembre 2011 è entrato in vigore il *Regolamento (UE) n.1282/2011 della Commissione del 28 novembre 2011 che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.*

Il regolamento in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n.328 del 10 dicembre 2011, aggiunge all'elenco contenuto nell'allegato I del regolamento n.10/2011/UE (Elenco dell'Unione di sostanze autorizzate) nuove sostanze a seguito di una valutazione scientifica favorevole espressa sulle stesse dall'EFSA (cfr. punto 1 dell'allegato al reg. n. 1282/2011/UE).

Allo stesso tempo tale regolamento aggiorna l'elenco sopra citato modificando le indicazioni stabilite per alcune sostanze ivi riportate (cfr. punti da 2 a 9 dell'allegato al reg. n. 1282/2011/UE).

Al riguardo si sottolinea, in particolare, come per la "melammina" (iscritta con il numero di sostanza MCA 239 e la denominazione 2,4,6-triammino-1,3,5-triazina) il limite di migrazione specifica è stato ridotto a 2,5 mg/kg.

Ciò tenendo conto della revisione della DGA stabilita nel parere dell'EFSA del 13 aprile 2010 e dell'esposizione a partire da qualunque altra fonte.

Con l'occasione si evidenzia inoltre come il testo italiano del Regolamento n.10/2011/UE riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (c.d. Regolamento PIM: *Plastic Implementation Measure*) è stato oggetto di una rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 278 del 25 ottobre 2011.

Detta rettifica ha tuttavia preso in considerazione soltanto alcune delle difformità segnalate della versione italiana rispetto a quella inglese.

Ad esempio i termini "sostanze ausiliarie della polimerizzazione" sono stati, fra l'altro, rettificati in "*coadiuvanti del processo di polimerizzazione*" (locuzione corrispondente all'inglese *polymer production aids – PPA*) soltanto alla pagina 14 del Regolamento PIM ed in particolare nel punto 1 dell'allegato I, mentre devono leggersi allo stesso modo anche altrove presenti ed in particolare:

- nel considerando 16;
- nell'articolo 3, alla definizione 8;
- nell'articolo 5, paragrafo 2, alla lettera c);
- all'articolo 6, paragrafo 1;
- all'allegato I (Sostanze), paragrafo 1, nel titolo della colonna 5 della tabella 1.

Pertanto per le difformità non rettificate del testo italiano rispetto al testo inglese si rinnova l'invito a continuare a fare riferimento a quest'ultimo.

Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato Dott. Silvio Borrello